

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signori  
- Ivan Belloni  
- Nadia Ghisolfi  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 26 ottobre 2010 n. 233.10 Controllo dei siti inquinati e contaminati

Signori deputati,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno rammentare che l'*Ordinanza sui siti contaminati (OSiti)*, in vigore dal 1. ottobre 1998, costituisce la base giuridica per la gestione dei siti inquinati.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande:

#### 1. Come mai non sono previsti controlli dei siti potenzialmente pericolosi ed inquinanti?

Come previsto dall'art. 5 cpv. 4 OSiti, il Cantone ha proceduto all'allestimento del "catasto dei siti inquinati o potenzialmente tali" e sulla base dei dati ivi contenuti, in particolare l'ubicazione (zone di protezione delle acque), il tipo e la quantità dei rifiuti, il Cantone ha richiesto l'esecuzione di un'indagine preliminare per quei siti dove si è ritenuto opportuno valutare la necessità di un'eventuale sorveglianza o risanamento. Si tratta di una sessantina di casi, per i quali queste indagini - a dipendenza della priorità - sono già state concluse, sono in corso oppure sono previste a breve termine. Inoltre per altri 300 casi circa, il detentore del sito inquinato ha proceduto all'esecuzione volontaria dell'indagine preliminare al fine di valutare la classificazione del sito e/o eventualmente ottenere lo stralcio dal catasto dei siti inquinati.

In conclusione il Cantone esegue i controlli previsti dalle disposizioni legali vigenti tenendo presente anche la reale situazione di un potenziale pericolo che i siti possono costituire.

#### 2. Alcuni dei siti si trovano in prossimità di zone abitate, la possibilità di inquinamento delle falde acquifere è grande, alcuni siti sono stati costruiti più di 30 anni fa e non sono mai stati controllati?

Come indicato al punto 1, il Cantone ha richiesto l'esecuzione di un'indagine preliminare OSiti proprio per quei siti, citati dall'interrogazione, che si trovano in zone particolarmente sensibili per le acque sotterranee (zone di protezione delle acque). Queste indagini si aggiungono comunque alla sorveglianza corrente delle falde acquifere che il Cantone ha in atto da anni, e che permette di valutare il loro stato, prevenire eventuali situazioni critiche di inquinamento e, se del caso, intervenire.

**3. In caso di catastrofe chi assumerebbe i costi di risanamento? Alcuni dei siti in particolare quelli sull'asse A2 e A13 sono di proprietà del Cantone e della Confederazione e sono in concessione ad aziende private, come è regolamentata la distribuzione dei costi?**

L'articolo 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) statuisce che chi è all'origine di un inquinamento deve anche sopportarne le spese di risanamento. Nel caso in cui vi sono più persone coinvolte, i costi vengono assunti proporzionalmente alle loro responsabilità. Se necessario, l'autorità emana una decisione sulla ripartizione dei costi. Nel caso di un responsabile non più reperibile o insolvente, i costi dovranno poi essere sostenuti dalla collettività. Per questi casi, il Cantone può richiedere alla Confederazione il risarcimento di una parte dei costi di risanamento in ossequio all'Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi). La ripartizione delle spese è sempre fatta in base ai disposti dell'articolo 32d LPAmb ed alla giurisprudenza esistente. Di norma è il perturbatore per comportamento che deve assumersi gli oneri maggiori. Il perturbatore per situazione per contro potrà essere chiamato a sopportare dei costi tenendo conto dell'art. 32d cpv. 2 LPAmb.

**4. Chi pagherà i costi di risanamento del sedime ex-Monteforno?**

Premettiamo che il sedime ex-Monteforno comprende diversi comparti o siti inquinati (cfr. [www.ti.ch/oasi](http://www.ti.ch/oasi)). Attualmente nessuno di questi siti è da risanare ai sensi degli articoli 9-12 OSiti. Precisiamo che per il sito denominato "Parco Rottami" sono attualmente in corso dei complementi di indagine che permetteranno di stabilire se vi sia o meno la necessità di risanamento dello stesso. Se ciò fosse il caso, i costi verranno suddivisi come indicato al punto 3.

**5. In caso di nuove aggiudicazioni il Cantone valuta l'impatto ambientale e sostiene progetti innovativi con basso impatto ambientale?**

Per tutte le aggiudicazioni di mandati pubblici viene chiaramente richiesto che l'esecuzione dell'opera ottemperi anche le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente. Inoltre la Legge cantonale per l'innovazione economica prevede, per la concessione di incentivi statali, una valutazione dell'impatto sull'ambiente.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella

Copia: - Divisione dell'ambiente  
- Sezione protezione aria, acqua e suolo